

Cenni intorno alla nozione di *Costituzione economica* e sua concettuale dissoluzione nella più ampia figura della *forma di Stato*

Michele Gaslini

Notes on the notion of *Economic Constitution* and its conceptual dissolution in the broader figure of the *form of State*

Abstract

On the level of legal dogmatics, the identification of an *economic Constitution* properly understood, as well as a self-founded and self-founding system, poses some problems, which will be considered here and which do not seem easily overcome; especially in the light of Hegelian assumptions that often arise as an implicit presupposition of legal constructions. In any case, in consideration of the fact that each specific *form of State* tends to access a precise structure of individual economic rights, so that, in this way, the problem of defining an *economic Constitution* could be considered substantially superfluous, as it is adequately absorbed by the economic characteristics presented by the specific *forms of State*.

All this, regardless of the conceptually archetypal structure of the abstract figures of dogmatic reference, never perfectly detectable in the reality of concrete phenomena.

Keywords: definitions of legal dogmatics, economic Constitution, Hegel, form of State

1. Cenni in relazione alle differenti nozioni di costituzione economica, *occasio storica della formulazione del relativo concetto e sua ratio generalis*

La nozione di *costituzione economica* viene a costituire certamente un concetto assai controverso, dall'indagine del quale, secondo una certa qual ricostruzione della figura, si dovrebbe poter pervenire a discernere la qualità del rapporto intercedente fra lo *Stato* ed il *mercato*, fissandone gli elementi di reciproca relazione, ovvero, in altri termini, si giungerebbe a poter dedurre «...il sistema economico “stabilito” o comunque “sotteso” o “consentito”, dall’ordinamento costituzionale (*latu sensu* considerato) vigente in un dato territorio...»¹.

¹ BILANCIA P., *Modello economico e quadro costituzionale*, Torino, 1996, p. 3.

In senso più generale, è da preliminarmente da premettersi l'acuta difficoltà nella quale si ritrova a dibattersi l'attività dottrinarie di definizione dogmatica degli istituti e ciò, in primo luogo, in ragione del generale fenomeno di *decadenza del diritto europeo*² il quale, contribuendo ad introdurre nel sistema rimarchevoli fattori di spiccata difformità rispetto al consueto ordine sistematico, viene a costituire, in questo senso, un elemento sicuramente ostativo e direttamente incidente, rispetto ad un miglior discernimento speculativo delle fattispecie. Sotto altro profilo, per quel che direttamente ci concerne, un ulteriore motivo di difficoltà giunge specificamente ad instare, proprio in ragione di quel termine stesso di *costituzione* che viene a corredare la figura in esame; questo in stretta dipendenza del fatto che la detta locuzione si è trovata a fungere da oggetto rispetto ad una variegata molteplicità di significati tecnico - giuridici, fra loro anche notevolmente differenziati sul piano speculativo, i quali, non di meno, vengono tutti ad essere diffusamente accolti, con specifica valenza concettuale, nell'ambito della comune riflessione giuridica sulle categorie pubblicistiche³.

Si osserva incidentalmente come, anche in questo fenomeno d'onnipotenza semantica – così quale riferito alla pervasività concettuale del termine *costituzione* – possa probabilmente ravvisarsi una plausibile conseguenza della conversione della figura *de qua* in uno di quei simboli particolarmente evocativi del diffuso fenomeno di “autoilluminazione” delle entità di carattere politico, che pare costituire un tratto piuttosto tipico, nella costanza delle *società secolarizzate*⁴; nell'ambito di quest'ultime, infatti, in correlazione all'adozione di concezioni escatologiche di radice *gnostica*, dopo essersi respinta la tradizionale impostazione dualistica della storia di ascendenza agostiniana e, quindi, dopo essersi concepite come immedesimate – su di un medesimo piano immanente – la *città celeste* e quella *terrena*, si tende, poi, nella direzione di una forma di “ri-deificazione” sacralizzante degli istituti della *città civile* (quale, appunto, appare atteggiarsi anche quello della *costituzione*), attraverso un intenso simbolismo, esplicitamente inteso al determinarsi di una particolare specie di illuminificazione soteriologica della società terrena e dei «...leaders paracletici dei nuovi regni...»; nei riguardi di quest'ultimi, tramite il ricorso ad un espediente inteso

² Per una disamina del fenomeno, sia consentito rimandare a GASLINI, *Su taluni dei profili incidenti nel fenomeno di decadenza del diritto*, Milano, 2018, spec. p. 69 ss.

³ In questo senso, già a partire dalla manualistica, variamente distinguendo fra *costituzione in senso istituzionale*, *costituzione in senso puramente sostanziale*, *costituzione in senso documentale*, *costituzione in senso formale* e *costituzione in senso materiale*; nel merito, per tutti, si rimanda alla relativa disamina condotta da BISCARETTI di RUFFIA, *Diritto costituzionale*, Napoli, 1989, p. 87 ss.

⁴ Secondo ROSSANO, *Manuale di diritto pubblico*, Napoli, 2007, p. 81 s., tale fenomeno di sacralizzazione della figura dell'istrumento fondamentale sarebbe da correlarsi, in via principale «...alle dottrine giusnaturalistiche...», in quanto, a seconda di queste concezioni, «...la Costituzione [...] dà riconoscimento a diritti e principî esistenti in natura che, come tali, ad essa si impongono e la condizionano...».

al conferimento, in capo ai medesimi, di una certa qual forma di redenzione attivistica⁵.

Pur tutto ciò atteso, ritornando *in medias res* del tema che qui ci concerne, potrebbe comunque considerarsi come la *costituzione economica*, in ogni caso, dovrebbe risultare con il tratto di un'entità corrispondente ad una sorta di nucleo precettistico, sostanzialmente inderogabile – il quale, sotto il profilo formale, potrebbe anche presentarsi come interno alla stessa *costituzione politica* – ed ancorché indicativo di quel modello economico verso il quale lo Stato dovrebbe tendere. In quest'ultimo significato, il detto nucleo assurgerebbe ad espressione di un principio autonomo e prevalente, *ratione materiae*, rispetto alle altre disposizioni dell'ordinamento, anche di livello *superprimario*, ovvero, in una visione maggiormente sistematica, costituirebbe «...un modello normativo autofondantesi, ossia capace di trovare in se stesso il suo specifico valore e, come tale, in grado di dar vita altresì a nuove categorie giuridiche...»⁶.

È per altro da rilevarsi come, con particolare riferimento alla dottrina italiana, il concetto in questione abbia rivestito una natura prevalentemente *descrittiva*, null'altro volendosi indicare, attraverso il riferimento generico alla detta figura di tenere costituzionale, se non l'insieme delle disposizioni a contenuto economico, che si trovassero ad essere materialmente collocate nella contestualità degli strumenti fondamentali⁷.

⁵ Intorno al più complessivo fenomeno si veda VOEGELIN, *La nuova scienza politica*, (trad. it.), Milano, 1970, spec. p. 177 ss.; per quel che, più particolarmente, ci viene invece a concernere, (*ivi*, p. 83 s.) la *costituzione* viene ravvisata sostanziare uno di quegli elementi determinativi dell'autoilluminazione della società, che procede mediante l'adozione di entità simboliche, e, quindi, entro le cornici di tale teoresi, (*ivi*, p. 85) la figura in questione si troverebbe dunque a rientrare in quel più ampio novero dei «...simboli linguistici della scienza politica...», per mezzo dei quali (*ivi*, p. 188) «...le società politiche dell'Occidente interpretano il significato della loro esistenza...».

⁶ BALDASSARRE, *Iniziativa economica privata*, voce dell'*Enc. dir.*, vol. XXI, Milano, 1971, p. 582 alla nota (3); nel senso cennato, per tanto, non riterremmo che potrebbe tecnicamente riferirsi, con appropriata significanza, ad un concetto di *costituzione economica* – ma, bensì, ad una sua enunciazione meramente descrittiva – la ricostruzione della figura condotta da SAJA, *Costituzione economica*, ne *La costituzione economica a quarant'anni dall'approvazione della Carta fondamentale*, Milano, 1990, p. 5 «...la nostra “Costituzione economica” è data non solo dal titolo terzo della Carta fondamentale repubblicana, ma anche dai principi fondamentali ricavabili da altre disposizioni, quali quelle degli artt. 2, 3, 4...».

⁷ In questo senso, da ultimo, anche CASSESE, *La nuova costituzione economica*, Roma - Bari, 2004, p. 3, per il quale ci si potrebbe riferire al concetto di *costituzione economica*, considerandolo sotto distinti profili; infatti, oltre che indicativo delle «...norme della Costituzione in senso formale sui rapporti economici...», esso apparirebbe altresì espressivo anche delle «...norme che, pur essendo contenute in leggi ordinarie sono, tuttavia, di rilevanza costituzionale...»; secondo DE CARLI, *Lezioni ed argomenti di diritto pubblico dell'economia*, Padova, 1995, p. 23 ss., la nozione in oggetto, oltre che delle disposizioni d'ordine costituzionale vertenti sui *diritti economici*, si comporrebbe anche di «...alcuni grandi principi che influenzano l'interpretazione delle norme del titolo III della Parte Prima

Si osserva incidentalmente come, sempre in questa sua ultima significanza, l'espressione *costituzione economica* varrebbe, altresì, ad indicare – secondo altra opinione dottrinale – una mera formula di sintesi «...delle forze e poteri e soggetti operanti nell'economia di uno Stato nel periodo di tempo preso in esame...», in tal modo risolvendosi la relativa operazione concettuale in «...una *funzione storico-politica*, poiché, accertando in concreto le forze dominanti dell'economia provvede a salvaguardarle o le disvela nella lotta dei partiti, o ne addita e promuove il mutamento...», si tratterebbe, dunque, di una funzione meramente descrittiva, la quale, per ciò stesso, si rivelerebbe costituire l'immediata espressione di «...un “essere” delle cose, non contrapposto a un loro “dover essere”, ma accertato come tale e perché tale...»⁸.

In ogni caso, sarebbe proprio dalla preponderante adozione del modello in questione in questa sua variante *descrittiva* che si è efficacemente sottolineato come, nel nostro Paese, la figura della *costituzione economica* non abbia fornito l'oggetto per un' apprezzabile ricostruzione dogmatica, idonea a dar conto tanto «...del dover essere costituzionale...», che della «...integrazione con gli istituti affermatasi nella realtà...» di questo medesimo dover essere⁹, ma la sua adozione concettuale si sia diffusamente considerata, in maniera spesso implicita, come l'«...evidente espressione di un metodo d'indagine – senz'altro attendibile – che non ha ancora trovato da noi utile applicazione...»¹⁰.

(sott. della vigente Costituzione)...», vale a dire: il riconoscimento dei *diritti inviolabili dell'uomo* e dei due principi di *legalità* e di *riserva di Legge*.

⁸ IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma - Bari, 1998, p. 15; analogamente DI PLINIO, *Diritto pubblico dell'economia*, Milano, 1998, p. 124 s., che raccorda tale considerazione della figura (*ivi*, p. 107 s.) ad una più complessiva considerazione, riconducibile entro gli schemi della *costituzione in senso materiale*, pur riconoscendo l'Autore (*ivi*, p. 113) la non perfetta coincidenza del suo metodo d'analisi rispetto alla compiuta portata di quest'ultima concezione; e si veda anche CASSESE, *la nuova costituzione economica cit.*, p. 4, secondo il quale la locuzione in oggetto si rivelerebbe idonea, del pari, a rammostrare, in estrema sintesi, quei «...mutamenti d'opinione pubblica...» incidenti sul rapporto concretamente intercedente fra lo Stato ed i fenomeni economici, dando così luogo ad una nozione unitaria che scandisce «...un cerchio più ampio...», rispetto ai precedenti due enucleati dal medesimo Autore e riportati nella precedente nota, sostanziato dal «...“diritto vivente”...».

⁹ MERUSI, *Commento dell'art. 47 della costituzione*, in *Commentario della costituzione*, (a cura di Branca), Bologna – Roma, 1980, p. 153 alla nota 1; con espressione concordante NIRO, *Profili giuridici della disciplina antitrust*, Padova, 1994, p. 14; COCOZZA F., *Riflessioni sulla nozione di “costituzione economica”*, in *Dir. ec.*, 1992, p.71; rileva analogamente RABAULT, *La constitution économique de la France*, in *Rev. Fr. Dir. Const.*, 2000, p. 710 come «...Le concept de constitution économique n'est encore guère utilisé par les juristes français...».

¹⁰ MOTZO-PIRAS, *Espropriazione e “pubblica utilità”*, in *Giur. cost.*, 1959, p. 199, alla nota (92); analogamente anche LUCIANI, *Economia nel diritto costituzionale*, voce del *Dig. disc. pubbl.*, vol. V, Torino, 1990, p. 375, il quale denota come, all'interno del nostro contesto costituzionale, contrariamente a quanto trova luogo nel vigente modello tedesco, manchi «...un principio effettivamente “economico”».

Anche da questa asserita insufficienza di elaborazione dogmatica, assai probabilmente, discende la conseguenza di come la nostra dottrina giuspubblicistica non abbia tendenzialmente riconosciuto, quale sistema unitario, le disposizioni di carattere economico poste a parte del nostro strumento costituzionale, sondandone la logica eventualmente sottesa alla loro globalità, ma sarebbe piuttosto parsa propensa in favore di un' opera esegetica di carattere non unitario, mediante l'analisi, pressoché singolare, di ciascuno dei distinti principî enunziati nelle varie proposizioni *superprimarie* attinenti alle categorie dell'economia¹¹.

L'elaborazione del concetto di *costituzione economica*, prese le mosse, ad opera di una parte della dottrina tedesca, dalla materiale *occasio* fornita dalla promulgazione della Costituzione di Weimar¹², nel cui contesto – a somiglianza di quanto anteriormente e successivamente praticato presso altri ordinamenti¹³ – si era prevista la formalizzazione di un assetto di livello *superprimario* dell'organizzazione dell'economia, oltre che attraverso il riconoscimento delle associazioni di categoria del lavoro, anche, ai sensi del suo art. 165¹⁴, mediante la prefigurazione di un apposito organo, denominato *Consiglio dell'economia del Reich*; ovvero tramite l'istituzione di un organismo comprensivo di un sistema di rappresentanze di operai ed impiegati e collegato ai *Consigli economici di distretto*: enti, quest' ultimi, indicativi delle varie regioni economiche ricomprese entro i confini dello Stato germanico, e composti pariteticamente da rappresentanti dei datori e dei prestatori di lavoro¹⁵.

In tale contesto, tutti i progetti di legge di valenza basilare in relazione agli ambiti politico-sociale e politico-economico erano sottoposti, da parte del Governo tedesco, al previo parere del detto *Consiglio dell'economia del Reich*, i cui membri, non vincolati da alcun mandato, erano stati testualmente definiti, ai sensi dell'art. 5

¹¹ In tal modo, relativamente al diviso metodo esegetico delle disposizioni costituzionali di contenuto economico, PREDIERI, *Pianificazione e Costituzione*, Milano, 1963, p. 36; in questo senso, per quanto potrebbe parere un'espressiva esemplificazione dell'assunto, si veda LUCIANI, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Padova, 1983, p. 22 ss., ove, ripercorrendosi la giurisprudenza costituzionale, si vaglia problematicamente, fra l'altro, anche l'eventuale ipotesi dell'apposizione di un concreto confine concettuale che potrebbe intercedere fra l'art. 41 Cost. e le altre disposizioni d'ordine *superprimario* che ineriscano la materia economica, pur propendendo complessivamente l'Autore (*ivi*, p. 130 ss.) in favore di un metodo esegetico di carattere unitario della Costituzione.

¹² COCOZZA F., *Riflessioni sulla nozione cit.*, p. 75.

¹³ In questo senso, circa le analoghe forme d'assetto dell'organizzazione istituzionale, cfr. FRIEDRICH, *Governo costituzionale e democrazia*, Vicenza, s.d., pp. 674 e 676.

¹⁴ Per una rassegna critica intorno alla dottrina che aveva sostenuto l'introduzione di una *costituzione economica*, mercé il detto art. 165, si veda SCHMITT, *Il custode della Costituzione*, (trad. it.), Milano, 1981, p. 150 s., alla nota (12).

¹⁵ Circa la composizione e le funzioni assolute da tale organo, nonché per una sinossi delle connesse problematiche, si vedano, più diffusamente, FRIEDRICH, *Governo costituzionale e democrazia cit.*, p. 674 ss.; BILANCIA P., *Modello economico cit.*, p. 61 s.; GOZZI, *Democrazia e pluralismo da Weimar alla Repubblica Federale Tedesca*, in *Sc. & Pol.*, n. 6, 1992 p. 86 ss.

del decreto 4 maggio 1920, quali «...rappresentanti dell'intera economia del popolo tedesco...»¹⁶.

Non sembrerebbe, tuttavia, che al detto corpo sia mai spettata la connotazione di seconda Camera o di *parlamento economico* che dir si voglia; questo, sia pure prescindendo dal più generale rilievo pregiudiziale, tratto da un'autorevole dottrina germanica coeva, la quale, all'interno della più ampia ricostruzione dogmatica dell'istituto della *rappresentanza politica*, avendo reputato di non potersi comunque dare «...una rappresentazione di valori economici, in quanto questi sono privi della specifica connotazione di valore che si riferisce all'idea...» stessa di rappresentazione, da ciò stesso, del pari, ne aveva direttamente inferito anche il più generale principio secondo cui nemmeno si potesse «...dunque parlare di una rappresentanza dell'economia all'interno dello Stato...»¹⁷.

In ogni caso, sempre nel merito della natura effettivamente “non parlamentare” dell'ente in questione, è altresì da rilevarsi come, anche sotto un profilo di carattere più prettamente sostanziale, la relativa struttura organizzatoria si manifestasse con il tratto di quella propria ad un'istituzione del tutto carente di alcun effettivo potere decisionale, atteggiandosi piuttosto detto Consiglio, proprio in ragione dell'attività deferitagli, nelle vesti di una creatura sostanzialmente *ausiliaria*, ovvero, atteggiandosi quest'ultimo «...quale organo esclusivamente consultivo del Governo e non organo rappresentativo dell'economia tedesca unitariamente intesa in contrapposizione allo Stato...»¹⁸.

D'altronde, analoghe considerazioni potevano ulteriormente trarsi, ugualmente in relazione al dato procedurale, giacché l'ente in questione appariva caratterizzarsi, nell'attuazione delle proprie funzioni, mediante una prassi che non prevedeva lo svolgimento di quelle pubbliche discussioni che appaiono invece costituire uno degli elementi tipici della funzione parlamentare¹⁹, al contrario, articolandosi progressivamente lo sviluppo dei suoi lavori, in via esclusiva, mediante le attività interne delle proprie commissioni e sotto-commissioni²⁰.

¹⁶ Cfr. SCHMITT, *Dottrina della costituzione*, (trad. it.), Milano, 1984, p. 393 s.; per un'analisi complessiva della *costituzione economica* ascrivibile alla Repubblica di Weimar, si veda la ricostruzione di BILANCIA P., *Modello economico cit.*, p. 56 ss.

¹⁷ LEIBHOLZ, *La rappresentazione nella democrazia*, (trad. it.), Milano, 1989, p. 74, a questo merito, per l'appunto, operando un esplicito riferimento (*ivi*, p. 88 alla nota 30) al «...Consiglio dell'economia del Reich tedesco...»; infatti, nell'opinione dell'Autore (*ivi*, p. 271 ss.), il detto organismo di rilevanza costituzionale avrebbe sostanziato un tentativo – per altro, di natura contraddittoria e dall'esito infelice – volto a «...trasformare giuridicamente una rappresentanza corporativa degli interessi in una rappresentazione della totalità del popolo».

¹⁸ Così anche MICCÚ, *Forme di mercato e innovazione della costituzione economica*, (ed. provv.), Roma, 1996, p. 90, aderendo alla prevalente dottrina germanica dell'epoca.

¹⁹ In tal senso, SCHMITT, *Dottrina della costituzione cit.*, p. 394.

²⁰ A questo proposito, osserva FRIEDRICH, *Governo costituzionale e democrazia cit.*, p. 676 «...dopo il 1924 non fu più tenuta alcuna seduta plenaria. Tutto il lavoro del consiglio si spostò nelle

Anche da questi pochi cenni, si mostra dunque palese la tecnica insufficiente dell'organismo considerato nel poter dare luogo ad una positiva e plausibile deduzione circa l'effettiva esistenza del sostanzarsi di un ente, idoneo a dar vita a proprie ed autonome decisioni, a seconda del dettame scandito da una *costituzione economica* nella piena significanza del suo termine. La detta figura consiliare – proprio in ragione delle sue caratteristiche e delle sue attribuzioni legali – appariva, infatti, assolutamente inadeguata a stabilire quegli elementi ordinamentali che potessero rivelarsi bastevoli ad un riconoscimento del «...profilo più specifico della individuazione di organi distinti da quelli rappresentativi, attributari di un potere di indirizzo politico settoriale autonomo rispetto a quello generale proprio degli organi rappresentativi...»²¹.

Ciò posto, in senso riassuntivo, potrebbe ulteriormente considerarsi il fatto che l'esistenza di una *costituzione economica* – come s'è accennato, in posizione di autonomia, quando addirittura non di contrapposizione, rispetto a quella *politica* – è stata ravvisata ripetere la propria *ratio* da una più diffusa esigenza di scindere la *società economica* da quella *politica*: spesso con il fine di favorire e garantire una maggiore esplicazione dei *diritti sociali*, in contesti statuali poco propensi – quanto meno, in linea di principio – ad una visione *collettivistica* dei *rapporti economici*²², talaltra – nell'ambito di ordinamenti tendenzialmente ostili al pieno riconoscimento dei *diritti pubblici soggettivi* – in quella di preservare dagli interventi autoritativi dei *Pubblici poteri* l'integrità dei *diritti economici* del singolo ed il correlato ordine (se non proprio *naturalmente* o *spontaneamente*, quanto meno, *tradizionalmente* posto) del *mercato*²³.

In senso più generale, potrebbe quindi affermarsi che, queste due giustificazioni circa l'ammissibilità materiale dell'istituto, valgano a scandire come una pratica *scissione* fra la *forma di Stato* ed il corrispondente *assetto economico generale*, nel senso che: coloro i quali, nella costanza di un tendenziale *Stato di diritto*, ambiranno ad accentuarne le potenzialità *sociali*, oppure, per converso, coloro i quali, nell'ambito di un tendenziale *Stato sociale*, desidererebbero sottolinearne i possibili aspetti di *libertà*, entrambe costoro – nel primo caso, probabilmente invocando la figura sostanzialmente agiuridica dello *Stato sociale di diritto*²⁴ –

commissioni [...] le commissioni maggiori costituirono realmente, sotto ogni aspetto pratico, il consiglio. Lavorando attraverso numerose sottocommissioni e commissioni temporanee, esse ricevevano i testi dei progetti di legge direttamente dal governo...»; un analogo rilievo appare formulato anche da LEIBHOLZ, *La rappresentazione cit.*, p. 273.

²¹ MICCÚ, *Forme di mercato cit.*, p. 87.

²² È in questo senso che QUADRI G., *Diritto pubblico dell'economia*, Padova, 1980, p. 25 ss., e MICCÚ, *Forme di mercato cit.*, p. 22 strettamente correlano il configurarsi dello *Stato sociale* alla concreta esistenza di una *costituzione economica*.

²³ Si veda quanto riportato nel proposito, con particolare attenzione alla dottrina francese, da COCOZZA F., *Riflessioni sulla nozione cit.*, p. 80 s.

²⁴ Così, per esempio, *ex multis*, si vedano, anche von HAYEK, *Legge, legislazione e legislazione e libertà*, (trad. it.), Milano, 1986, p. 283 s.; ID., *Studi di filosofia, politica ed economia*, Soveria

potranno affidare le proprie aspirazioni all'ipotizzazione di una *costituzione economica*, che si ponga come *autonoma* ed orientativamente discordante, rispetto a quella *politica* da loro ideologicamente avversata²⁵. Non costituisce, quindi, un fatto accidentale che si sia potuto coerentemente osservare come, allorquando, nel nostro Paese, «...l'espressione “costituzione economica” ha assunto spiccate valenze politiche e socio economiche, ci si è divisi sui valori posti a fondamento di essa, privilegiandosi da alcuni la libertà del mercato, mentre altri hanno dato risalto al solidarismo sociale...»²⁶.

Del resto, anche l'originaria teorizzazione della *costituzione economica* aveva tratto analogamente spunto da un' identica *ratio*, essendosi indirizzata, ad opera degli *ordoliberali*, al fine di poter salvaguardare la positiva considerazione degli assetti essenziali dell'*economia di mercato*, nella sopravvenuta costanza di una *forma di Stato sociale* (quella weimariana) che – quanto meno sotto un aspetto nominale, per altro poi non compiutamente traspostosi nella realtà²⁷ – si poneva, rispetto a questi ultimi, in una posizione istituzionalmente avversa ; ciò, appunto, attraverso una teorica divaricazione della materia costituzionale in due distinti sistemi, fra loro autonomi: uno dei quali, retto dai principî *sociali* di una disciplina valevole per la generalità dei *rapporti comuni*, l'altro – ispirato da quelli *liberali* – in relazione alle possibilità di una pratica esplicazione dei *diritti di libertà* dei singoli cittadini, nei confronti dei loro *rapporti economici*²⁸.

Mannelli, 1998., p. 421 s. e., FORSTHOFF, *Stato di diritto in trasformazione*, (trad. it.), Milano, 1973, p. 51 e dottrina tedesca ivi citata.

²⁵ Per una sinossi dei possibili e divergenti modelli *ideologici* di *costituzione economica*, si rimanda a CANTARO, *Costituzione e ordine economico*, Acireale, 1994, p. 80 ss.

²⁶ COCOZZA F., *Riflessioni sulla nozione cit.*, p. 90; così anche DI PLINIO, *Diritto pubblico dell'economia cit.*, p. 109, rileva come il termine di *costituzione economica*, pur sostanziando un «...concetto fortemente caratterizzato sul piano concettuale per la sua innegabile capacità di sintesi e apparentemente dotato di una solida connotazione scientifica...», venga poi ad assumere contrastanti accezioni concrete, diversissime fra loro ed assolutamente variabili, «...soprattutto in rapporto alla configurazione ideologica di coloro che ne fanno uso...».

²⁷ Cfr. BILANCIA P., *Modello economico cit.*, p. 60 ss.; CANTARO, *Costituzione e ordine economico cit.*, p. 100; per un'analoga opinione, con più specifico riferimento all'interpretazione progressivamente consolidatasi relativamente al suo art. 153 – in tema di *funzionalizzazione della proprietà privata* – si veda RESCIGNO, *Proprietà (diritto privato)*, voce dell'*Enc. dir.*, vol. XXXVII, Milano, 1988, p. 273; osserva infine FERRARA, *Sulla rappresentanza politica. Note di fine secolo*, in *Riv. dir. cost.*, 1998, p. 51 alla nota 107 come non apparirebbe costituire un'incongrua asserzione l'assunto secondo cui, qualora avesse potuto trovare un ordinario svolgimento, «...l'art. 156 della Cost. di Weimar avrebbe consentito la instaurazione di un ordinamento economico socialista...».

²⁸ Resta sempre inteso che, anche con riferimento ai possibili modelli di *costituzione economica*, si deve sempre tenere presente la loro mera tendenzialità, ed infatti, come rileva specificamente CANTARO, *Costituzione e ordine economico cit.*, p. 127, «...la “costituzione economica” liberista, quella solidarista e quella interventista rappresentano un idealtipo che nessuno stato liberale e nessuno stato sociale ha mai compiutamente assunto a punto di riferimento...».

2. Segue: opinioni dottrinali vertenti intorno alla fondamentale inammissibilità giuridica della figura

In ogni caso, anche per differenti ragioni (secondo l'interpretazione del fenomeno sostenuta da una certa opinione dottrinale), le costruzioni dogmatiche che vertono intorno all'ammissibile esistenza della figura di una *costituzione economica* sollevarono – già nell'epoca della prima teorica postulazione di quest'ultima – notevoli obiezioni nell'ambito dei giuristi di formazione germanica.

La ragione di dette riserve risiedeva principalmente nel fatto che, in un senso più ampio, tali costrutti sarebbero venuti a direttamente collidere, rispetto alla nota concezione hegeliana relativa a quel collegamento dialettico necessario, intercedente fra la *società civile* (portatrice e prima armonizzatrice degli interessi, anche *economici*, di carattere *individualistico*) e la *generalità politica dello Stato*, a sua volta titolare di un'autonoma personalità²⁹. Dunque, la concezione stessa di una *costituzione economica* si rivelava costituire un elemento dialettico logicamente incompatibile, rispetto ad una struttura speculativa portante, che risultava costituire un comune elemento, variamente sotteso ai postulati scientifici propri ai sistemi elaborati da molti fra gli studiosi delle discipline legali.

È incidentalmente da premettersi come il sistema di pensiero di Hegel che, pure, fornisce l'oggetto per interpretazioni, talora, fra loro anche notevolmente contrastanti, proceda per il tramite di categorie che si riconnettono, in uno stretto connubio, con la realtà a loro circostante. Ciò atteso, può del pari evidenziarsi come, sempre nel relativo ambito teoretico, una particolare rilevanza – a parere del Filosofo – si rivelino rivestire tanto i fondamentali dell'*economia politica classica*, che egli aveva studiato e che ben conosceva³⁰, quanto il discernimento dell'effettivo esplicarsi delle principali fra le dinamiche del *mercato*³¹; tant'è che, con più specifico

²⁹ Intorno alle ascendenze direttamente *hegeliane* dell'avvenuta personificazione della figura dello Stato, anche SCIACCA, *Del pensiero politico del ventesimo secolo. Crisi o dissoluzione dello Stato-sovrano?*, in *Memorie e Rendiconti dell'Accademia di Scienze Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici di Acireale*, Serie V, Vol. I (2001-2002), p. 312 s..

³⁰ In tal senso, AVINERI, *La teoria hegeliana dello Stato*, Roma-Bari, 1973, pp. 15, 110, 172, 177 ss.; BEDESCHI, *Politica e storia in Hegel*, Milano-Bari, 1973, pp. 38 e 42 s.; SOLARI, *Il problema del diritto e dello Stato nella filosofia del diritto di Giorgio Guglielmo Federico Hegel*, (ried.), Torino, 2005, p. 101; ROSENZWEIG, *Hegel e lo Stato*, (trad. it.), Bologna, 1976, spec. pp. 160 ss., 351 s. 355 ss., altresì si conducendo una più compiuta indagine circa le concezioni economiche condivise da Hegel, che apparirebbero manifestarsi come sostanzialmente riconducibili entro i limiti di un *mercantilismo moderato*.

³¹ AVINERI, *La teoria hegeliana cit.*, p.117 ss., altresì rilevando (*ivi*, p.119) la rimarchevole originalità d'analisi del Filosofo, il quale, per esempio, si è rivelato «...uno dei primi pensatori a cogliere la logica interna di gusti e capricci costantemente mutevoli, e a riconoscerne la funzione nel processo produttivo...».

riferimento ai suoi scritti jenesi, Hegel è stato ravvisato aver attuato, fra l'altro, anche «...un'integrazione dei risultati dell'economia politica in un sistema filosofico...»³².

In estrema sintesi, nella struttura del pensiero del Filosofo, concettualmente dissolvendosi «...l'unità terminologica inclusa nella formula tradizionale “*societas civilis sive status*”...»³³, la *società civile* viene considerata costituire la «...sfera intermedia tra Stato e uomo prestatuale...»³⁴, altresì ravvisandosi in essa la rappresentazione della naturale sede del campo dei rapporti di carattere *economico-sociale* e della disciplina a quest'ultimi relativa³⁵.

La *società civile* si sostanzia sulla base di elementi che appaiono riconducibili al reciproco rapporto intercorrente fra due differenti principi: la *particolarità* e l'*universalità* ed il portato sostanziale dei detti termini, è necessario accennarvi, è inteso da Hegel in un senso parzialmente estraneo, rispetto a quanto ne costituissero la consueta accezione che si era rivelata propria alla tradizione filosofica a lui precedente.

Entro i limiti di questo apparato concettuale, la persona concreta, con i propri bisogni – rappresentativa del cennato concetto di *particolarità* – seppure fine a se stessa, può rinvenire una sostanziale riaffermazione (nonché l'acquisizione di una concreta potenzialità, in ordine al conseguimento ed all'appagamento di numerosi fra gli obiettivi individuali che le siano propri), soltanto nella reciproca relazione

³² Così AVINERI, *La teoria hegeliana cit.*, p. 116 e, per una concreta esemplificazione dell'assunto, *ivi*, p. 122 s.; in senso più ampio, secondo l'interpretazione di RIZZI, *Eticità e Stato in Hegel*, Milano, 1993, p. 211 s., «...nonostante sia dominante la recezione dell'economia classica, il “sistema” costituisce un concetto selettivo che non coincide propriamente con il sistema dell'economia di mercato elaborato da Smith. L'opposizione logica tra “particolare” e “universale” non deve fare smarrire il fatto che lo scopo di Hegel è quello di individuare, dietro al “parere della razionalità” (L § 189A) di questa scienza, la “determinazione finalistica” (L § 193) per contenere il portato dell'economia moderna entro il fine “naturale” dell'economia aristotelica...», per il lineamento schematico della qual ultima, cfr. *ivi*, p. 213 s.

³³ DE CARLI, *L'emersione giuridica cit.*, p. 20; per un accenno alla logica dipendenza anche delle concezioni della dottrina germanica del *libero diritto* dalla preliminare considerazione dicotomica di *Stato e società civile*, si veda LOPEZ de OÑATE, *La certezza del diritto*, Roma, 1950, p. 110.

³⁴ ROSENZWEIG, *Hegel cit.* p. 191 ed ulteriormente osserva DE RUGGERO, *Filosofia moderna, V, Hegel*, Bari, 1948, p. 190 s. «...la scoperta della funzione della società come elemento intermedio e principio di mediazione tra l'individuo e lo stato, è la grande intuizione hegeliana, che sarà il cardine di tutta la scienza sociale e politica dei nostri tempi...», circa quest'ultimo aspetto, s'esprime con opinione sostanzialmente conforme anche SOLARI, *Il problema del diritto e dello Stato cit.*, p. 106.

³⁵ Più diffusamente sul costruito ROSENZWEIG, *Hegel cit.*, p. 350 s.; SOLARI, *Il problema del diritto e dello Stato cit.*, p. 101 ss.; DE CARLI, *L'emersione giuridica cit.*, p. 21; BEDESCHI, *Il pensiero politico di Hegel*, Roma-Bari, 1993, p. 47 ss., altresì evidenziando come tale concezione di Hegel prenda necessaria origine da quello studio sistematico delle categorie dell'*economia politica* classica precedentemente condotta dal Filosofo; su quest'ultimo aspetto, analogamente anche AVINERI, *La teoria hegeliana cit.*, p. 172, altresì rilevando come, in Hegel, la *società civile* – la cui «...espressione più acuta e più tipica è la vita economica...» (*ivi*, p.163) – si manifesti seguire quel medesimo modello di *libero mercato*, proprio alle concezioni degli economisti classici.

intrattenuta con le molteplici *particolarità* rappresentate dagli altri individui; quest'ultimi, considerati nella globale dimensione di quella situazione dialettica determinatasi in ragione dei propri scambievoli rapporti, a loro volta, tenderanno, nel proprio insieme, nella direzione di quel principio di *universalità* che si manifesta quale finale punto d'approdo della menzionata correlazione speculativa fra i due principî ed è così che, nella *società civile*, può iniziare a prendere forma un «...sistema di dipendenza omnilaterale, per cui la sussistenza e il benessere del singolo ed il suo essere giuridico intrecciato con la sussistenza, il benessere e diritto di tutti, su ciò è fondato e soltanto in questa connessione è reale e assicurato...»³⁶.

È, quindi, attraverso l'esplicarsi di una tale dinamica dialettica che, per l'appunto, la *società civile* perviene a conseguire la propria forma e la propria sostanza; in essa, come è stato osservato, si viene ad esprimere «...l'eticità nella forma apparente della particolarità...», giacché i suoi membri «...con i loro bisogni e sistemi di economia non sono ancora entrati nell'universalità, ma hanno già superato la loro particolarità...»³⁷.

All'interno di questo procedimento teoretico, per tanto, la *società civile* non costituisce un concetto conclusivo, ma, bensì, soltanto un rilevante elemento di passaggio, poiché, ulteriormente procedendo nel cennato processo dialettico che vede la *particolarità* e l'*universalità* vicendevolmente relazionarsi, intersecarsi e armonizzarsi fra loro, ecco finalmente profilarsi la figura dello Stato, il quale, appunto, «...sta alla società come l'universale sta al particolare...»³⁸, concretamente risiedendo il suo carattere di *universalità* «...su ciò che è comune ai suoi membri...»³⁹; esso appare finalmente rappresentativo della «...realtà dell'idea etica⁴⁰ [...] nel

³⁶ HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, (trad. it.), Bari, 1987, p. 155, nel proposito, ulteriormente osserva BEDESCHI, *Il pensiero politico cit.*, p.50 «...ci troviamo di fronte, dunque, a una doppia connessione sociale: per un verso la particolarità, il singolo individuo, può promuovere il proprio benessere solo entrando in rapporto con gli altri individui, solo diventando un anello di una lunga catena; per un altro verso il singolo, in quanto promuove il proprio benessere, produce beni e servizi anche per gli altri, sicché, mentre crede di lavorare solo per sé, lavora invece per tutti...».

³⁷ SOLARI, *Il problema del diritto e dello Stato cit.*, p. 99; già da questo procedimento dialettico può cogliersi quel principio, rilevato da SCHMITT, *La condizione storico-spirituale dell'odierno parlamentarismo*, (trad. it.), Torino, 2004, p. 81, a seconda del quale, potendo e dovendo «...il livello superiore [...] esercitare consapevolmente un dominio su quello inferiore», in maniera equivalente «...nel risultato politico-pratico alla razionalistica dittatura pedagogica...», viene a sortirsi la finale risultanza che «...anche l'hegelismo, come ogni sistema razionalistico, annulla tuttavia il singolo come qualcosa di contingente e di insussistente ed eleva sistematicamente il tutto all'assoluto...».

³⁸ Così DE RUGGERO, *Filosofia moderna cit.*, p. 196, ulteriormente argomentando «...quindi in esso si compie l'articolazione piena del concetto concreto, che, con la mediazione del particolare, fonde insieme gl'individui in un tutto organico di valore universale...».

³⁹ AVINERI, *La teoria hegeliana cit.*, p. 129.

⁴⁰ Intendendo HEGEL, *Lineamenti cit.*, p. 131, per *etica* la corrispondenza concreta, la verità medesima, del *bene* e dell'identità soggettiva; un'*etica* la cui sostanza – ID., *Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio*, (trad. it.), Bari, 1963, p. 462 – viene così ad identificarsi : «...a) come spirito

costume lo stato ha la sua esistenza immediata, e nell'*autocoscienza* dell'individuo⁴¹, nel sapere e nell'attività del medesimo, la sua esistenza mediata...», poiché egli trae la propria realtà esattamente dall'«...*autocoscienza* particolare innalzata alla sua universalità...»⁴²; dal canto suo, all'individuo incombe il supremo dovere di fare parte dell'entità statale⁴³, che più non persegue, al contrario della *società civile*, il mero conseguimento di quegli interessi propri agli individui, come tali considerati⁴⁴, ma li tutela in «...quanto che essi, o *trapassano* per se stessi nell'interesse dell'universale, o con sapere e volontà riconoscono il medesimo...»⁴⁵.

immediato o naturale : – la famiglia; b) la totalità relativa delle relazioni relative degli individui come persone indipendenti gli uni verso gli altri in una universalità formale : – la società civile; c) la sostanza consapevole di sé, come spirito che si è sviluppato in una realtà organica : la costituzione dello stato...» e, di coerenza a quanto testé divisato, rileva COCCOPALMERIO, *Scienza dello Stato e filosofia politica in Hegel*, Milano, 1975, p. 116, «...La natura dello Stato, per Hegel, ossia la sua essenza profonda, è lo spirito. Lo Stato è una realtà spirituale...», una realtà comunque «...consapevole di sé [...] la cui legge è la ragione...». Il *bene*, a sua volta, all'interno delle medesime teoresi (HEGEL, *Lineamenti cit.*, p. 111), s'immedesima d'altronde con «...la *libertà realizzata*, l'*assoluto fine ultimo del mondo*...», in una *libertà* che, in questo sistema concettuale, appare intesa (ID., *Enciclopedia delle scienze filosofiche cit.*, p. 465) quale attività finale del *volere libero* che della *libertà* rappresenta la «...determinazione interiore...» e lo «...scopo...» ed in questo senso, appunto, SCHMITT, *La condizione storico-spirituale cit.*, p. 79, ben può rilevare che «...la filosofia di Hegel non ha un'etica che potrebbe fondare una separazione assoluta di bene e male. Bene è per essa ciò che nel corrispondente stadio del processo dialettico è il razionale e, quindi, il reale...».

⁴¹ Sotto questa categoria definitoria dell'*autocoscienza soggettiva* intendendo ricomprendere HEGEL, *Lineamenti cit.*, p. 116 la nozione del «...sapere *entro di sé* e movendo *da se* stessa che cos'è diritto e dovere, e di riconoscere nient'altro che quel ch'essa in tal modo sa come il bene...»; più ampiamente sul concetto ID., *Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio*, (trad. it.), Bari, 1963, p. 395 s.

⁴² HEGEL, *Lineamenti cit.*, p. 195, dal momento che (ID., *Enciclopedia delle scienze filosofiche cit.*, p. 473) «...lo Stato è la sostanza etica consapevole di sé, – la riunione del principio della famiglia e della società civile...» che si traduce in *volontà*; sullo stesso merito, si consideri ancora ID., *Lezioni sulla filosofia della storia cit.*, p. 104; sempre nel proposito del costruito concettuale hegeliano in oggetto, più diffusamente considera ROSENZWEIG, *Hegel cit.*, p. 362, «...mentre la volontà... viene riconosciuta come contenuto essenziale dello Stato, lo Stato viene contemporaneamente riconosciuto come contenuto essenziale della volontà. La volontà ha quindi la sua realtà contemporaneamente “nel costume” di tutti e nell’“autocoscienza” del singolo; l'uno non è pensabile senza l'altra – questa è l'essenza dello Stato...».

⁴³ Secondo HEGEL, *Lezioni sulla filosofia della storia*, vol. I, (trad. it.), Firenze, 1981, p. 106, nell'ambito di questo rapporto «...lo stato non è [...] una realtà astratta, che si contrapponga ai cittadini: bensì essi sono momenti come nella vita organica, in cui nessun membro è fine e nessuno è mezzo...».

⁴⁴ Così come osserva BEDESCHI, *Il pensiero politico cit.*, p. 71 s., pur sostanziosamente lo Stato della sintesi fra la *famiglia* e la *società civile* (ma costituendo, d'altronde, la più alta incarnazione dell'*eticità*), non appare potersi funzionalizzare agli interessi dei singoli individui che lo compongano, né può conseguentemente confondersi con la *società civile* od appiattirsi su quest'ultima.

⁴⁵ HEGEL, *Lineamenti cit.*, p. 201, giacché, ID., *Lezioni sulla filosofia della storia cit.*, p. 142, nel contesto di quell'unità della volontà oggettiva con quella universale che sostanzia lo Stato, «...la volontà soggettiva è elevata alla rinuncia alla sua particolarità...»; di coerenza, secondo la felice sintesi

In altri termini, è nello Stato che si traduce in *etica* un concetto singolare – che, come tale, vorrebbe solo per se stesso – attraverso un’ elevazione di quest’ultimo, valevole a sublimarlo in pensiero di carattere *universale*, in tal modo traducendosi l’oggetto speculativo in un elemento che, infine, possa razionalmente volere per tutti; è in un senso siffatto che può per tanto concludersi, in estrema sintesi, come «...dunque, nello Stato ognuno persegue il proprio privato particolare interesse, ma questi interessi particolari si mutano nell’interesse della collettività...»⁴⁶.

Entro le cornici di questo più generale assetto, la *costituzione politica* dello Stato è data, in primo luogo, dall’organizzazione di quest’ ultimo e dal rapportarsi a se stessa dell’entità statale medesima – anche su di un piano storico ed empirico oltre che *etico* – nel processo della sua vita organica⁴⁷, ed in secondo luogo da «...un’individualità, un qualcosa di *escludente*, qualcosa che quindi si rapporta ad *altri*, volge dunque la sua differenziazione *verso l’esterno* e secondo questa determinazione pone le sue sussistenti differenze all’interno di se stesso nella loro *idealità*...»⁴⁸.

Anche con riferimento al concreto modo di essere della *costituzione politica*, la più generale relazione intercedente fra il *particolare* rappresentato dall’*autocoscienza* dei singoli (riconducibile ad unità, in primo luogo, nella figura di una *società civile*) e l’*universale* dell’idea etica sostanziata dallo Stato si viene ad intrecciare e sintetizzare, a seconda del consueto schema improntato ad una reciproca influenza fra i due summenzionati principî, tramite quella già cennata sequenza dialettica che, in una delle sue prime manifestazioni, già abbiamo a suo tempo osservato conseguire dalla nozione stessa di quella *società civile* dalla quale si erano prese le mosse. Una *società civile* – è bene ribadirlo – che, nella teoresi del Filosofo, non viene ad assumere il connotato di proiezione ipotetica in relazione ad un modello astratto, ma che costituisce, altresì, la mera *ipostatizzazione* della realtà o, così come si è parimenti affermato, con più compiuta espressione: una *società civile* che appare positivamente rappresentare «...la formulazione *sub aeterni* del contenuto storico della vita sociale

di BEDESCHI, *Il pensiero politico cit.*, p. 73 «...universalità (della vita etico-politica) e particolarità (della vita sociale), tutto e parti, l’Intero e gli individui che lo compongono, con le loro autonome attività: tutti questi elementi devono essere intimamente connessi ed organicamente fusi, in modo tale che l’uno non possa prescindere dall’altro...».

⁴⁶ A questo merito, così ha a riassuntivamente concludere BEDESCHI, *Politica e storia cit.*, p. 51.

⁴⁷ Più specificamente nel proposito, come illustra DE RUGGERO, *Filosofia moderna cit.*, p. 198, «...la costituzione è essenzialmente un sistema di mediazione; essa non è qualcosa di rigido e fisso, ma, per sua natura spirituale, è un rapporto che diviene e si sviluppa...».

⁴⁸ HEGEL, *Lineamenti cit.*, p. 216; ROSENZWEIG, *Hegel cit.*, p. 366 ss., ripercorrendo le varie evoluzioni del pensiero hegeliano circa il concetto di *costituzione*, lo riassume, nella sua formulazione più matura, come «...unità di uomo e Stato, sentimento e istituzione. La “costituzione politica” è l’“organismo” esistente dal quale il sentimento deve assumere il suo “contenuto determinato”, ed essa è d’altro lato l’ordinamento e l’attività dei “poteri” che formano lo Stato...».

del suo tempo...»⁴⁹, e tutto ciò, per immediata correlazione, giunge parimenti ad offrire contezza anche di quel particolare aspetto della concezione dello *Stato hegeliano*, in ragione del quale la *teoria politica* si trova espressamente a dipendere «...dalla comprensione *storica*...»⁵⁰.

In particolare, la *società civile* – che, quindi, «...nonostante sia una società “naturale” non è storica...», ma che, «...nonostante sia una società prodotta dalla libera attività degli uomini non è politica...»⁵¹ – non può venir confusa, nemmeno in questa ipotesi, con la figura dello Stato⁵², il quale, in ogni caso, «...non sostituisce la società, né la comprende in sé...»⁵³, ma, in certo qual senso, ne costituisce la risoluzione ed il fondamento⁵⁴. Ciò non ostante, essa *società civile*, in ragione della sua tangibile sostanza di *ente* che, sul piano degli epifenomeni, storicamente si manifesta come *esistente*, viene d'altronde a direttamente influenzare anche la *costituzione politica* dello Stato, in considerazione del già divisato atto – che si ravvisa ricomprendersi come insito nell'essenza stessa di quest'ultima – del rapportarsi dell'organizzazione statale a se medesima, anche su di un piano storicamente empirico ed umano⁵⁵. È in ragione di ciò, per l'appunto, che può giungersi parimenti a concludere come «...la costituzione di un popolo determinato in genere, dipende dalla guisa e formazione dell'autocoscienza del medesimo... voler dare a un popolo una costituzione (quand'anche più o meno razionale secondo il suo

⁴⁹ DE RUGGERO, *Filosofia moderna cit.*, p. 191.

⁵⁰ RIZZI, *Eticità e Stato cit.*, p. 289, giacché, come conclude anche SOLARI, *Il problema del diritto e dello Stato cit.*, p. 109, «...lo Stato etico non è un'astrazione, ma ha un'esistenza storica e si concreta nella vita dei popoli, ognuno dei quali la esprime secondo le sue particolari caratteristiche...».

⁵¹ RIZZI, *Eticità e Stato cit.*, p. 209; s'esprime con parere difforme SOLARI, *Il problema del diritto e dello Stato cit.*, p. 103, con il rilevare «...la società civile non è solo un sistema di bisogni, di rapporti economici, ma è anche necessariamente una comunità giuridica e politica...».

⁵² È in diretta ossequenza a questo principio di distinzione ed alla natura *apolitica* della *società civile* il fatto che, come rileva DE RUGGERO, *Filosofia moderna cit.*, p. 194, le dottrine del diritto pubblico germanico del XIX secolo circa il sistema *costituzionale puro*, assumessero le compagini parlamentari – espressive del principio di *rappresentanza* della *società civile* – quali figure sostanzialmente estranee alla struttura dello Stato propriamente detta, in una mera dimensione di *controllo* delle *funzioni di governo* dell'entità statale medesima.

⁵³ SOLARI, *Il problema del diritto e dello Stato cit.*, p. 107.

⁵⁴ In tal senso, DE CARLI, *L'emersione giuridica cit.*, p. 21, osserva come, nell'ambito di quel più generale schema attraverso il quale perviene a comporsi il sistema hegeliano, i tre ambiti dati: dalla *famiglia*, dalla *società civile* e dallo *Stato*, «...pur sviluppando un *proprium* specifico, trovano risoluzione l'uno nell'altro e, infine, trovano fondamento nello Stato...».

⁵⁵ Ciò per il fatto, già diffusamente rilevato, dell'evidente necessità della relazione fra l'uomo e lo Stato, da intendersi anche – e soprattutto – su di un piano storicamente ed antropologicamente concreto, il cui più generale schema, all'interno della teoresi hegeliana, così viene sintetizzato da ROSENZWEIG, *Hegel cit.*, p. 401 «...se lo Stato non ha altra base che l'uomo, che rappresenta la libera volontà alla fine dello spirito soggettivo, e se d'altra parte è nello Stato che l'uomo ha il rapporto umano conclusivo pure entrambi, Stato e uomo, non sono fatti l'uno dall'altro, ma il loro rapporto consiste nel loro reciproco presupporre, lo Stato l'uomo reale e l'uomo lo Stato reale...».

contenuto) *a priori*, - questa escogitazione trascurerebbe proprio il momento che fa di una costituzione più che un *ens rationis*...»⁵⁶.

Se, dunque, la *società civile* esercita il suo influsso sulla costituzione nei termini anzidetti, ciò si manifesta, comunque, all'interno dei limiti scanditi dal divisato sistema di pensiero filosofico che s'incentra sulla figura di un *continuum* di relazione dialettica – connotato dall'incessante intrecciarsi, rapportarsi e sintetizzarsi del principio di *particolarità* con quello d' *universalità* – il quale, partendo dal singolo individuo, per spontanea via naturale, giunge sino ad informare di sé, *in apicibus*, anche l'essenza stessa dell'entità statuale⁵⁷; si tratta di un *continuum* logico nel cui ambito, fra l'altro, per quanto più direttamente ci interessa, «...non vi è fra la sfera economica e quella giuridica un rapporto di esteriorità...», di coerenza, non potendosi nemmeno concepire una «...contrapposizione tra stato etico e società economica nei termini di contrapposizione tra *stato* e *mercato*, tra *politica* ed *economia*...»⁵⁸.

Per tanto, può consequenzialmente inferirsi come un'ipotesi di *costituzione economica*, astratta dalla *costituzione politica* dello Stato, implicherebbe necessariamente un momento di decisa cesura dialettica fra la *società civile* (sede dei rapporti *economico-sociali* e della loro disciplina) e l'*eticità* dello Stato nel quale, appunto, «...la libertà si oggettiva e si realizza, passando dalla sua espressione individualistica iniziale all'universalità concreta, immanente al suo concetto...»⁵⁹.

Per altro verso, tramite l'accoglimento speculativo di una tale costruzione dicotomica, si offrirebbe altresì la contraddittoria descrizione legale dell'espressione immediata di una forma di sostanziale *socialità*, giuridicamente rilevante, la quale, pur

⁵⁶ HEGEL, *Lineamenti cit.*, p. 221 s.; nonché, per un più compiuto svolgimento dell'assunto ID., *Lezioni sulla filosofia della storia*, vol. I, (trad. it.), Firenze, 1981, p. 139 ss. e ID., *Enciclopedia delle scienze filosofiche cit.*, p. 478 s.; per un accenno intorno al formale tentativo esperito per cercare di poter rinvenire un simile elemento di comunanza spirituale, nell'occasione della c.d. *Costituzione per l'Europa*, fra gli altri, si veda anche GRASSO, *Il costituzionalismo oltre lo Stato e la teoria generale del Diritto Pubblico*, in ID., *Scritti in tema di Diritto Costituzionale e su «Europa e Costituzione»*, (a cura di Cordini), Padova, 2005, p.314 s.; tuttavia, relativamente all'effettivo abbandono di quest'ultimo principio, come conseguenza diretta dell'accoglimento dei postulati delle teorie kelseniane all'interno della struttura logico-giuridica di molti fra i più recenti strumenti costituzionali, si rimanda alle efficaci considerazioni condotte da AYUSO TORRES, *L'àgora e la piramide. Una "lettura" problematica della costituzione spagnola*, (trad. it.), Torino, 2004, p. 39 ss., (sullo specifico punto, p. 41), nonché, in una dimensione più generalizzata, circa l'ispirazione razionalistico-soggettiva – come tale, assolutamente estranea all'effettivo ordine naturale delle cose – delle moderne Carte dei diritti, si veda CASTELLANO, *Razionalismo e diritti umani*, Torino, 2003, p. 9 ss.

⁵⁷ In quest'ultimo senso, Hegel – in accordo con le teorie aristoteliche ed in contrapposizione a quelle di carattere *contrattualistico*, proprie al *giusnaturalismo* moderno – concepisce la genesi dello Stato «...su una base naturale, ontologica...», così come osserva COCCOPALMERIO, *Scienza dello Stato cit.*, p. 120 e 149 ss.; circa la critica hegeliana alle teorie *contrattualistiche*, si veda anche BEDESCHI, *Il pensiero politico cit.*, p. 82 s.

⁵⁸ RIZZI, *Eticità e Stato cit.*, p. 220.

⁵⁹ DE RUGGERO, *Filosofia moderna cit.*, p. 189; per una più compiuta disamina della concezione hegeliana della *libertà*, *ex multis*, si veda SOLARI, *Il problema del diritto e dello Stato cit.*, p. 12 ss.

non riuscendo ad evolversi nelle strutture di *Stato etico*, tuttavia, in un qualche modo, si troverebbe a singolarmente convivere con quest'ultimo, sovrapponendogli così, anche per la sola testimonianza della propria esistenza concreta, collocata sul medesimo piano temporale e spaziale dello Stato medesimo⁶⁰.

In particolare, a seconda della categoria concettuale che si è da ultimo cennata, le due differenti *costituzioni* potrebbero giungere a configurarsi, in estrema istanza, come l'esternata espressione dell'assurda ricostruzione dottrinale di un'assai improbabile realtà che coglierebbe due distinti ed autonomi *enti sociali* di carattere sostanzialmente statuale, che, pur se sincronicamente insistenti su di un medesimo *popolo* ed un medesimo *territorio*, nonché sottoposti ad un'unica *potestà di governo*, si presenterebbero, altresì, contraddittoriamente come: retti da due sistemi di principi reciprocamente differenti, dotati di esistenze giuridiche vicendevolmente parallele e, di coerenza, su di un piano dialettico, non necessariamente fra se stesse interrelate in maniera scambievole, nella loro piena essenza di vita organica.

In definitiva, quindi, appare di tutta evidenza come, per le ragioni appena esposte, l'accoglimento dell'ipotesi in questione varrebbe a sostanziare, per sua immediata conseguenza, un inaccettabile principio di aperta contraddizione, anche razionalmente strutturale, rispetto alla logica intrinseca che si pone alla base dell'intero sistema di pensiero hegeliano che s'è testé avuto a sommariamente delineare.

Ciò posto, e tornando, più specificamente, alla considerazione dell'oggetto della *costituzione economica*, appaiono particolarmente penetranti i rilievi critici sollevati, sotto altro profilo, da Carl Schmitt, secondo il quale, pur essendosi caratterizzata la più recente entità statale germanica weimariana nelle forme di *Stato economico* – in quanto figura dominante nelle attività d'inferenza sui correlativi ambiti – tuttavia, dal contesto del suo strumento fondamentale, non fosse dato di dedurre il tratto di una *costituzione economica* o *sociale*, distinta da quella detta (sia pure impropriamente) *politica*.

Le ragioni di detta impostazione dottrinale affondavano le proprie radici nel preliminare rilievo circa l'impossibilità di concepire *politica* ed *economia* come «...distinti ambiti oggettivi...» e, sempre in un senso più generale, altresì osservandosi come «...per l'organizzazione e la costituzione politica non sono adoperate formazioni e grandezze economiche in quanto tali [...] ed il singolo cittadino non ha

⁶⁰ Cfr. SOLARI, *Il problema del diritto e dello Stato cit.*, pp. 104 e 107, secondo la cui interpretazione del pensiero hegeliano, la *società civile* e lo *Stato etico* non sarebbero da ubicarsi, quanto meno sotto il profilo logico, come fasi, fra loro necessariamente *diacroniche*, attinenti ad un medesimo procedimento dialettico, ma, bensì, potrebbero ravvisarsi anche nelle forme di *istituzioni* autonome, coesistenti in una dimensione correlativamente *sincronica*, e sostanzialmente scollegate, quindi, da un reciproco vincolo di precisa successione gerarchica. Per uno schematico svolgimento dell'evoluzione delle concezioni portanti della *Dottrina dello Stato* germanica, circa il rapporto intercedente fra *Stato* e *società civile*, si veda in SCHMITT, *Le categorie del 'politico'*, (trad. it.), Bologna, 1972, p. 106 ss.

la sua posizione politica ed i suoi diritti civili nella sua qualità di soggetto economico [...] per una simile costituzione egli è sempre soltanto un *citoyen* e non un *producteur...*»⁶¹.

Procedendo, quindi, alla disamina del caso concreto rappresentato dalla Costituzione di Weimar, Carl Schmitt negava che, sulla base del già menzionato art. 165, ivi potesse ravvisarsi altro che un istituto di «...significato economico e non statale - organizzatorio...», dal momento che «...se si concepisse in modo diverso quell'articolo, la costituzione vigente del Reich sarebbe una formazione di fantastica mostruosità, giacché conterrebbe al suo interno costituzioni diverse e contraddittorie e nel suo ultimo articolo, per così dire, a mo' di appendice, fonderebbe una seconda costituzione complementare che metterebbe nuovamente in discussione tutto quanto l'impianto organizzatorio precedente...»⁶².

Concludeva l'Autore, ravvisando la presenza di una *costituzione economica o sociale* nelle sole Unione Sovietica, caratterizzata da un sistema *marxista*, ed Italia *fascista*, connotata dalla costruzione dello *Stato corporativo* – ambedue Paesi economicamente depressi e retti da regimi a *partito unico* – in entrambe i casi funzionalizzando il concetto di *costituzione economica* alla contingente giustificazione di un mero espediente, volto principalmente a sottomettere ed a consegnare le categorie pertinenti all'*economia* «...nelle mani dello Stato...»⁶³. Appare, fra l'altro, di tutta evidenza l'assoluta estraneità della detta *ratio*, rispetto ad un concettuale riconoscimento dell'autonomia costituzionale circa la regolamentazione inerente ai *rapporti economici*, materialmente esplicabile, in via alternativa : o attraverso una manleva di quest'ultimi dai precetti di una disciplina *sociale* comune, incompatibile con le leggi del *mercato*, oppure, al contrario, mediante una loro sottoposizione a regole di contenuto socialmente eccentrico, rispetto all'orientamento assunto da una più generale normazione che, di principio, rivelasse la propria compatibilità tendenziale, nei confronti di un *sistema economico* di modello *occidentale*.

È incidentalmente da rilevarsi come sotteso a questa analisi schmittiana fosse l'osservazione storica secondo cui solo in uno Stato *a partito unico* potesse concepirsi

⁶¹ SCHMITT, *Il custode della costituzione cit.*, p. 149, nonché, più ampiamente, circa il primo dei surriferiti concetti (*ivi*, p. 123 s.) «...se la società stessa si organizza in Stato, Stato e società devono essere fondamentalmente identici, cosicché tutti i problemi sociali ed economici diventano immediatamente problemi statali la società divenuta Stato è uno Stato dell'economia...»; relativamente ai modelli statuali italiano e sovietico dell'epoca weimariana, (dei quali, fra breve, si farà cenno, come esemplari riferentisi a Paesi in possesso di una *costituzione economica*), con valutazione conforme al secondo degli assunti sopra riportati, anche PANUNZIO, *Teoria generale dello Stato fascista*, Padova, 1939, p. 24 «...nello Stato fascista, siamo al diritto del "cittadino-produttore", e nello Stato sovietico al diritto del puro "produttore"...».

⁶² SCHMITT, *Il custode della costituzione cit.*, p. 150; esplicitamente, aderisce a tale impostazione anche BALDASSARRE, *Iniziativa economica cit.*, p. 583 alla nota (3).

⁶³ SCHMITT, *Il custode della costituzione cit.*, p. 153 s.

l'esistenza di una *costituzione economica*, giacché la pratica esplicazione del detto costruito presuppone necessariamente un *piano economico nazionale* improntato a particolare rigore⁶⁴ e, come già in precedenza, nella stessa opera – sia pure in senso più generale – aveva affermato l'Autore, relativamente alla menzionata categoria dei *piani economici*, «...un Parlamento, che è soltanto teatro e riflesso di uno Stato di coalizioni partitiche pluralistico e labile, sarà appena capace di un simile piano, poiché per ciò occorre una permanenza ed una consequenzialità che si estende su un più lungo arco temporale e su situazioni mutevoli...»⁶⁵.

Al testé cennato atteggiamento di rifiuto, dalla natura ineccepibilmente teoretica, sotto altro profilo, possono aggiungersi, di principio, anche altre critiche che, quantunque atteggiare in apparente continuità logica rispetto alle precedenti, ci parrebbero d'altronde rivestire un differente carattere sostanziale.

Assai probabilmente, esse sottendono, di fatto, una, più o meno consapevole, pregiudiziale preclusione all'accettazione – propria all'ambito degli Stati a *democrazia classica* – di quel criterio empirico il quale, anche in grazia dell'accoglimento della figura del *diritto pubblico soggettivo*, coglie la tendenziale incoercibilità, per parte degli atti autoritativi dei *Pubblici poteri*, ugualmente di tutte quelle regole che presiedono allo spontaneo procedere dei fisiologici svolgimenti del *mercato*.

A nostro sommo avviso, si tratterebbe di una preclusione che opineremmo tradire un segno prevalentemente ideologico, giacché appare chiaro come l'ammissione della vigenza del detto orientamento di principio sarebbe parimenti venuta a direttamente implicare, di per se stessa, una pratica minorazione di quelle potenzialità che, nella comune opinione dottrinale, si sogliono usualmente riconnettere alla figura stessa dello *Stato sociale*⁶⁶.

Accennandovi, sia pure se per un sommario riferimento, può osservarsi come taluno abbia, per esempio, ravvisato nella ricostruzione del concetto di *costituzione economica* la connotazione di «...una formula vuota, un rimedio estremo alla mancanza di una teoria costituzionale e di una teoria giuridico - economica, che

⁶⁴ Nel merito, è incidentalmente da rilevarsi come nell'Italia fascista, pur essendosi introdotta – attraverso il *sistema corporativo* – una disciplina legale unitaria dell'economia (nel merito, sia permesso rimandare a GASLINI, *Sulla "struttura" degli enunciati costituzionali*, Milano, 2002, spec. p. 164 ss.), non si fosse altresì dato luogo ad un *piano economico nazionale*, quantunque, in sede teorica, se ne fosse positivamente valutata la sostanza, soprattutto a seguito della traduzione – ad opera della Scuola di Scienze Corporative di Pisa – di taluni scritti di Stalin, Molotov e Grinko che vertevano su quell'argomento, per un accenno al qual proposito, si rimanda a SPIRITO, *Critica della democrazia*, Firenze, 1963, p. 34; PUNZO, *La soluzione corporativa*, Napoli, 1984, p. 24.

⁶⁵ SCHMITT, *Il custode della costituzione cit.*, p. 142.

⁶⁶ In tal senso, s'esprime anche AMATO, *La nuova costituzione economica*, in *Per una nuova costituzione economica*, (a cura di della Cananea e Napolitano), Bologna, 1998, p. 11, rammentando l'aver spesso costituito il concetto di *costituzione economica* l'oggetto «...dell'ostracismo opposte alla quella dottrina ideologicizzata che le era ostile perché era ostile, in realtà, al mercato...».

dovrebbero essere entrambe delle teorie politiche per poter spiegare la nostra società e il suo diritto...»⁶⁷. Una spiegazione questa che, d'altronde, qualora si fosse invece dovuto positivamente accedere ad un principio di tendenziale adesione alle regole di struttura che informano l'*economia di mercato* – in tal modo secondando una *costituzione economica* congruente con il reale procedere obbiettivamente assunto dalle *dinamiche economiche*, ma di evidente ostacolo all'esplicazione estrema di taluno dei *diritti sociali* – non sarebbe potuta che risultare come apertamente confliggente, rispetto ai convincimenti ideali propri all'Autore medesimo ; il quale – ne parrebbe opportuna la menzione – in precedenza, aveva avuto a diffusamente pronunziarsi, con opinione assolutamente avversa, circa le categorie dello *Stato di diritto*, nonché, sia pure se con qualche marginale distinguo⁶⁸, si era altresì protestato in posizione di aperta sintonia ideologica, nei confronti dell'ipotesi di un *uso alternativo del diritto*⁶⁹.

⁶⁷ WIETHÖLTER, *Le formule magiche della scienza giuridica*, Bari, 1975, p. 184.

⁶⁸ WIETHÖLTER, *Replica ne L'uso alternativo del diritto*, in *L'uso alternativo del diritto*, (a cura di Barcellona), vol. II, Roma-Bari, p. 273 ss.

⁶⁹ Più in particolare, intorno alla cennata tendenza, si cfr. WIETHÖLTER, *Gli interessi dello Stato di diritto borghese*, ne *L'uso alternativo del diritto*, (a cura di Barcellona), vol. I, Roma-Bari, 1973, p. 37 ss. Circa l'indirizzo dottrinale comunemente indicato come *uso alternativo del diritto* – le cui principali linee direttrici possono rinvenirsi nell'opera *L'uso alternativo del diritto*, (a cura di Barcellona) Roma-Bari, 1973, 2 voll., dalla quale si trarranno le citazioni che seguono in questa nota – per schematico accenno, può così compendiarsi : sulla premessa che (SPAGNA MUSSO, *Note per una discussione organica sulla utilizzazione politica del diritto*, vol. I, p. 59 s.) «...un ordinamento di democrazia pluralista operante a livello di struttura sociale non si identifica, certo, *a priori*, con un ordinamento di democrazia marxista e con una teoria marxista del diritto... ma li consente...» e che, quindi, in tale contesto, si rende possibile una «...politica marxista del diritto che si ponga come utilizzazione politica delle strutture giuridiche... come strumento giuridico per sviluppare una linea di politica marxista...», ciò posto, la cennata politica marxista del diritto si sarebbe dovuta esplicitare, in principal modo, in ambito giurisdizionale (FERRAJOLI, *Magistratura democratica e l'esercizio alternativo nella funzione giudiziaria*, vol. I, p. 116 s.), mediante una «...giurisprudenza alternativa...» che, «...lungi dal proporsi la mediazione dei conflitti sociali in chiave riformistico-razionalizzatrice, è al contrario diretta ad aprire e legittimare a livello legale, utilizzando tutte le possibilità tecniche offerte dall'ordinamento, nuovi e più ampi spazi alle lotte delle masse in vista di nuovi e alternativi assetti di potere...», ciò, soprattutto, mediante una parametrizzazione dell'esegesi delle singole disposizioni legislative a taluni solamente – quelli di più aperto tenore *sociale* e *collettivistico* e, in specie, a quello di *eguaglianza in senso sostanziale* di cui all'art. 3 II comma Cost. – dei *principi costituzionali*, al fine di poter così ideologicamente scardinare la complessiva struttura dell'ordinamento giuridico vigente, ritenuta (CATAUDELLA, *L'uso alternativo del diritto privato e del diritto del lavoro e il pericolo di interpretazioni "involutive"*, vol. II, p. 135) espressiva di «...un diritto, almeno preminentemente, borghese...» e, quindi, ampiamente comprensivo (VARRONE, *Uso alternativo del diritto privato e attuazione della Costituzione*, vol. II, p. 187) di istituti «...forgiati alla luce dell'ideologia liberista...». Circa i motivi adducibili in favore della sostanziale inammissibilità giuridica della detta impostazione – oltre che all'ovvio venir meno del fondamentale principio di *certezza del diritto* ed alla pratica usurpazione delle competenze legislative, per parte di un *potere giurisdizionale*, assolutamente privo di una qualsiasi forma di legittimazione popolare e, oltre tutto,

3. L'asserito principio di *neutralità costituzionale*, in ordine all'*assetto economico dello Stato*, suo problematico accoglimento, alla luce dei criterî istituzionali che, anche nelle materie economiche, accedono alle specifiche *forme di Stato* e pratico assorbimento in quest'ultime dell'autonomia concettuale dei possibili modelli di *costituzione economica*

Ad ulteriore compendio dei temi sin qui considerati con riferimento alla postulazione dogmatica della possibile esistenza di una forma di *costituzione economica*, vorremmo brevemente soffermarci intorno a quella teorizzazione che, nella carenza di esplicite disposizioni *superprimarie* circa l'*assetto economico generale*, ha ravvisato il ricorrere della figura della *neutralità costituzionale* in ordine al modello di *assetto economico generale* pertinente alla singola entità statale.

Questa teoria – che potrebbe essere oggi ritenuta come implicitamente estensibile, anche alla qualificazione del *sistema economico* concretamente riferibile al nostro contesto costituzionale⁷⁰ – trae le proprie origini dall'area tedesca, ove, nella

non sottoposto ad alcuna sorta di *responsabilità politica* – desidereremmo solamente accennare ad un ulteriore problema, in ordine ad un principio immediatamente sotteso al concetto stesso di *rigidità costituzionale*; in quest'ultimo senso, infatti, il ricorso esegetico a taluni soltanto fra i differenti *principi costituzionali*, darebbe luogo, secondo una linea di coerente logica giuridica seguita anche da MANGIAMELI, *La proprietà privata nella Costituzione*, Milano, 1986, p. 39, ad una grave alterazione di «...quella razionalizzazione dei valori sottostanti nel quadro dei rapporti fra Stato ed individuo che il costituzionalismo moderno ha inteso conquistare attraverso l'uso di una prescrittività rafforzata dalla rigidità costituzionale e protetta dal sindacato sulla validità degli atti di legislazione ordinaria...», in senso più generale, altresì determinandosi, secondo un'opinione condotta – sia pure se ai fini generali di un diverso costrutto – da LUCIANI, *La "Costituzione dei diritti" e la "Costituzione dei poteri". Noterelle brevi su un modello interpretativo ricorrente*, in *Scritti in onore di Vezio Crisafulli*, vol. II, Padova, 1985, p. 498 s., una di quelle ipotesi che «...sottendono la contrapposizione della Costituzione reale ad una Costituzione ideale che si ipostatizza, ad un modello (un figurino) di Costituzione che funge da stregua cui commisurare la Costituzione concreta che di volta in volta si tiene presente. E la conseguenza, nascosta ma non per questo meno inevitabile, non può che essere allora, [...] che quella dell'esclusione della auto-legittimazione della Costituzione reale e della sostituzione a questa della legittimazione che deriva dalla eventuale corrispondenza al figurino astratto disegnato in sede di ricostruzione del modello ideale...».

⁷⁰ Si potrebbe potenzialmente apprezzare in tal senso orientato il più complessivo atteggiamento tenuto dalla Corte Costituzionale, la cui produzione, anche nell'opinione di LUCIANI, *Economia nel diritto costituzionale cit.*, p. 383, si è dimostrata come del tutto carente «...dell'idea... del riconoscimento in Costituzione di un saldo principio-guida di politica economica fondato [...] sulle sole ragioni dell'economia...»; e, sempre nel proposito, si vedano anche le più complessive riflessioni tratte da SPAGNUOLO VIGORITA, *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, Napoli, 1959, p. 47 ss.

Pare interessante la notazione di come questa concezione di *neutralità*, come diffusamente indica MONGUACHON, *Les débats sur la Constitution économique en Allemagne*, in *Rev. fr. dr. const.*, 2012, p.314 s., sia stata particolarmente sostenuta in Germania, in diretta correlazione all'ipotesi della possibilità di un trapasso al socialismo dell'assetto statale per via esegetica e, dunque, senza la

vigenza dell'attuale strumento *superprimario* di quel Paese, più volte, il Tribunale Costituzionale Federale ebbe a concludere che la «...la Legge fondamentale, non contenendo specifiche disposizioni “economiche”, non garantirebbe alcun sistema economico determinato, essendo l'ordinamento economico e sociale esistente solo uno dei possibili, la cui definizione è compito del legislatore...»⁷¹.

Da questa affermazione, per parte di taluna opinione più estrema, si giunse a conseguentemente dedurre che «...la “non decisione” sarebbe la condizione costituzionale nel campo dell'economia...»⁷², mentre altri sostennero, invece, come l'asserto in questione non richiedesse – né tanto meno garantisse – una *neutralità* della politica economica da perseguirsi, limitandosi quest'ultimo ad una mera constatazione circa l'obiettiva inesistenza «...di una decisione di *sistema* del GG che nella sua portata ecceda le specifiche garanzie giuridico-economiche poste dai singoli articoli costituzionali...»⁷³.

Anche sotto un profilo di carattere più prettamente sistematico, non riterremmo di potere pienamente concordare intorno a questa ricostruzione circa la necessaria *neutralità costituzionale* degli assetti economici generali, così come astrattamente deducibile dal tenore formale di talune pronunce della Corte tedesca; ciò, sia pure se a prescindere dal fatto di come, a questo specifico merito, il Tribunale Costituzionale Federale, di fatto, avesse assai comunque circoscritto, sul piano concettuale, le potenzialità espansive di quanto deducibile da quel suo assunto,

necessità di una revisione costituzionale; ciò anche in ragione del fatto che, a seconda dei fautori di questa teoria, l'art. 20 della Legge Fondamentale già viene a definire lo Stato tedesco come ente «...democratico e sociale...»; in un'accezione sostanzialmente affine, nell'ambito della dottrina francese, anche RABAULT, *La constitution économique de la France cit.*, p. 733, pone ad espressa ragione giustificatrice del concetto di *neutralità costituzionale* degli assetti economici, il tentativo di voler così rendere compatibile al quadro formale di uno *Stato di diritto* l'adozione di misure di politica interventistica di modello *keynesiano*.

⁷¹ NIRO, *Profili giuridici cit.*, p. 21; analogamente COCOZZA F., *Riflessioni sulla nozione cit.*, p. 85; per la corrispondente traduzione di parte della sentenza che, per prima, parrebbe essersi in questo senso orientata, si rimanda a CANTARO, *Costituzione e ordine economico cit.*, p. 108 s.; nell'opinione di BIFULCO, *Costituzioni pluralistiche e modelli economici*, in *Governi ed economia. La transizione istituzionale nell'XI legislatura*, Padova, 1998, p. 522 s. spec. alla nota (40), il detto atteggiamento del Tribunale sarebbe precipuamente da ascrivere all'intenzione d'evitare, attraverso l'indicazione d'uno specifico modello economico, «...un irrigidimento dello scontro sociale e, a livello costituzionale, una sottoposizione a tensione della norma costituzionale...». D'altro canto, questa concezione di *neutralità* appare presente anche nell'ambito della dottrina francese, dove viene ad essere conformemente intesa nelle forme del riconoscimento di una funzione sostanzialmente “demiurgica” e “strutturante” del legislatore, anche in ordine alla materia *economica*, la quale, in quanto tale, non appare, dunque, circoscrivibile dalle disposizioni di una sovrastante *Costituzione economica*, per il qual merito si veda RABAULT, *La constitution économique de la France cit.*, p. 736 ss.

⁷² Sul punto, cfr. MICCÚ, *Forme di mercato cit.*, p. 99 s.; per la disamina di talune sentenze emanate sul punto dal Tribunale Costituzionale Federale tedesco, si veda MONGUACHON, *Les débats sur la Constitution économique en Allemagne cit.*, pp. 321 ss.

⁷³ MICCÚ, *Forme di mercato cit.*, p. 109.

contemporaneamente individuando – nel contenuto delle proposizioni poste a parte della Legge fondamentale⁷⁴ – anche degli espliciti *controlimiti* apponibili all’attività in questo campo esperibile dalla figura del Legislatore; il che, per altro, in sostanziale accordo rispetto alla costante tendenza manifestata da quell’organo, intesa ad interpretare la dimensione istituzionale dei *diritti fondamentali*, a seconda della concezioni politiche dominanti⁷⁵, le quali, nella fattispecie, si erano andate ad apertamente accordare, in maniera del tutto costante, ai principî fondanti dello *Stato di diritto* e dell’*economia di mercato*⁷⁶.

In via principale, ci sembrerebbe di poter opporre che, anche nella carenza di esplicite disposizioni *superprimarie* di carattere economico, il rapporto instaurato dallo Stato nei confronti dei rapporti di quel tipo dovrebbe comunque ritenersi essere implicitamente ricompreso nella sua *forma* statutale, tant’è che, nel proposito – in conformità, rispetto ad un noto *principio di struttura* – è stato limpidamente concluso: «...la connessione fra forma di Stato e costituzione economica non richiede... di essere sottolineata: se per forma di Stato infatti si intende la correlazione fra l’apparato autoritario o di governo ed il sistema di regolamentazione dei rapporti dei singoli e dei gruppi sociali tra loro e con lo Stato, la sua incidenza sul tipo di costituzione economica, e perciò la sua rilevanza ai fini della determinazione e della enucleazione di questa, appaiono per definizione stessa...»⁷⁷.

Questo (indipendentemente dalla concezione di *costituzione economica* alla quale si intenda accedere) nel senso che, se si può concordare circa il rilievo secondo cui ad ogni *forma di Stato* tendenzialmente corrisponda uno specifico trattamento del cittadino, anche in ordine ai suoi *diritti economici*⁷⁸, apparirebbe allora di tutta evidenza (salvo che nel caso limite rappresentato da una Costituzione di tenore esclusivamente ordinamentale) come il detto trattamento – il quale viene a logicamente coinvolgere, nella sua entità razionale, anche l’atteggiamento che, in positivo od in negativo, il Legislatore abbia inteso riservare alle regole fondamentali del *mercato* – dovrebbe comunque riflettersi, almeno implicitamente, da quell’assetto

⁷⁴ Da concepirsi, così come rammenta anche NIRO, *op. loc. ult. cit.*, nella veste di «...(necessari) principi costituzionali di riferimento dell’ordinamento economico...», e sommariamente riassumibile, sulla scorta della dottrina tedesca analizzata dall’Autrice, in: «...tutela dei diritti individuali, garanzia del contenuto minimo essenziale di essi, riserva di legge in materia di limiti ad essi, eguaglianza e parità...».

⁷⁵ Così anche MONGUACHON, *Les débats sur la Constitution économique en Allemagne cit.*, p. 329: «...On voit ainsi combien l’interprétation des droits fondamentaux par la Cour est tributaire des conceptions politiques dominantes...».

⁷⁶ MONGUACHON, *Les débats sur la Constitution économique en Allemagne cit.*, p. 317 s.

⁷⁷ In tal senso, SPAGNUOLO VIGORITA, *L’iniziativa economica privata cit.*, p. 50.

⁷⁸ Sul punto, sia concesso rimandare alla copiosa rassegna dottrinale riportata in GASLINI, *Sulla “struttura” cit.*, p. 78 ss., con più specifica relazione alle due figure dello *Stato di diritto* e dello *Stato sociale*.

concettuale che lo Stato abbia ritenuto di voler imprimere al proprio strumento fondamentale⁷⁹.

Apparirebbe di tutta evidenza che, nel contrario caso, si dovrebbe fatalmente approdare alla contraddittoria conclusione intorno ad una sostanziale insuscettibilità della Costituzione a fungere da elemento idoneo ad un'identificazione, relativamente a quella *forma* assunta dallo Stato al quale vada ad accedere. Soprattutto nel caso in cui si intendesse aderire a quella diffusa opinione secondo la quale una Costituzione debba essere interpretata, in modo tale da poterle comunque attribuire un qualche significato normativo, si dovrebbe, quindi, concludere che un strumento fondamentale inidoneo ad alcuna deduzione intorno alla *forma* assunta dal relativo Stato rappresenterebbe una sconcertante ipotesi di assoluta indeterminazione costituzionale, circa un aspetto di capitale rilevanza istituzionale, in ordine alla struttura stessa dell'Ente sovrano di relativa pertinenza.

Quantomeno in linea teorica, per tanto, la postulazione dell'esistenza di un'autonoma figura di *costituzione economica* apparirebbe corrispondere ad un'ipotesi pressoché assorbita dalla preventiva qualificazione della *forma di Stato*; i relativi principi – al di là della diffusa uniformità formale che appare oggi tipica alle enunciazioni costituzionali dei più differenti Paesi⁸⁰ – saranno, infatti, giuridicamente desumibili, attraverso una ricostruzione sistematica di quel complessivo modello al quale appaia riconducibile la specifica compagine statale, così come essa si riveli, fra l'altro, poter essere obbiettivamente deducibile, anche attraverso un'interpretazione unitaria dell'intero contesto del relativo strumento fondamentale⁸¹.

⁷⁹ Analogamente anche BILANCIA P., *Modello economico cit.*, p. 4, la qual Autrice premettendo l'erroneità logico-giuridica insita nella concezione di una nozione di *costituzione economica* nelle vesti di entità avulsa rispetto a quella *politica*, così argomenta «...la costituzione economica deve piuttosto essere considerata come facente parte di un complesso unitario di scelte fondamentali interconnesse, deve essere intesa cioè come un modello delineato (o implicito) nelle scelte di base di un ordinamento...», e, per tanto, essa (*ivi*, p. 23), pur se implicita, viene, tuttavia, ravvisata partecipare della stessa natura indefettibile che accomuna il nucleo essenziale dell'istrumento fondamentale; ciò posto, l'ipotetica esclusione della *forma di Stato* dal novero di queste opzioni fondamentali apparirebbe costituire una scelta davvero inusitata, e di conseguenza, la qualità del trattamento giuridico riservato al fenomeno del *mercato* – in quanto parte rilevante della *costituzione economica* – troverà, in ogni caso, una propria (quantomeno) implicita rispondenza nella *forma* stessa assunta dalla specifica entità statale, attesa, oltre tutto, la già considerata correlazione – condivisa dalla medesima Autrice (*ivi*, p. 16) – intercorrente fra la *forma di Stato* anzidetta ed il correlativo *modello economico generale*.

⁸⁰ Nel merito, con particolare riferimento a quelle proposizioni costituzionali espressive di concezioni sociali, PERGOLESI, *Alcuni lineamenti dei "diritti sociali"*, Milano, 1953, p. 26; GRASSO, *Osservazioni sullo "Stato sociale" nell'ordinamento italiano*, in *Quad. sc. Soc.*, 1965, p. 46; FORSTHOFF, *Stato di diritto in trasformazione cit.*, p. 61, nonché, in accezione più generalizzata, analogamente anche PEGORARO - BALDIN, *Costituzioni e qualificazioni degli ordinamenti*, in *Dir. soc.*, 1997, p. 120.

⁸¹ Sia pure se prescindendo dal serio ostacolo frapposto dall'*anfibologia* e dalla *compromissorietà* – indicative della già scorsa categoria della *non decisione* – poste a parte dei modelli concreti di

Per tanto, atteso che «...la Costituzione “politica” è... – per sua definizione e per esigenze logiche e storiche – *generale*, e non può non comprendere e tutto lo spettro dei rapporti politici, e quello dei rapporti sociali...»⁸², lo specifico procedimento esegetico di carattere unitario dell’istrumento fondamentale, nel nostro parere, si rivelerà quindi il più realistico criterio, anche in ordine ad una proficua considerazione intorno alla legittimità costituzionale da attribuirsi – in positivo od in negativo, a seconda della *forma* assunta dallo Stato – alla *qualità* di quegli atti autoritativi che giungessero ad incidere materialmente sulla sostanza dei *diritti economici* dei singoli e, conseguentemente, sulla possibilità loro offerta dallo specifico ordinamento ad eventualmente assurgere all’effettiva condizione di *soggetti autori del mercato*. Un giudizio quest’ ultimo che, per necessaria induzione, fatalmente condurrà, del pari, nella direzione di una pratica qualificazione della *costituzione economica* la quale, per l’appunto, sarà afferente a quel particolare ordinamento sovrano che si sia avuto a considerare, in intrinseca concordanza, rispetto alla *forma politica* assunta della relativa compagine statale, così come deducibile anche dal complesso delle sue disposizioni d’ordine costituzionale⁸³.

istrumento fondamentale (sul punto, fra gli altri, con esplicito richiamo al nostro vigente testo costituzionale, si veda SPIRITO, *L’equivoco della Costituzione. Lettera al Presidente della Corte Costituzionale*, ora in *Costituzione criticata*, (a cura di Gentile e Grasso, Napoli, 1999, spec. p. 336 ss.), in via di principio, a favore di un’interpretazione unitaria del testo costituzionale, indipendentemente dalla peculiarità delle categorie giuridiche che – alla luce dei suoi principî – s’intendano considerare, ma con particolare riferimento ai *diritti economici*, *ex multis*, IRTI, *L’ordine giuridico del mercato cit.*, p. 16 «...In luogo di rompere l’unità della costituzione, e di scomporla in una pluralità di autonomi nuclei normativi (individuati con l’empirico criterio della materia regolata), occorre concentrare l’unità del disegno costituzionale e quindi applicarla a singole materie e campi di attività. Il processo di concentrazione richiede lo sfruttamento di *tutte* le norme costituzionali, in modo che la scelta economica s’inquadri nella decisione suprema sulla esistenza politica dello Stato, e quasi ne discenda come una particolare applicazione...»; anche operando un più particolare riferimento al nostro vigente istrumento fondamentale, si consideri l’analogo orientamento espresso da LUCIANI, *Economia nel diritto costituzionale cit.*, p. 375; ID., *La produzione economica privata cit.*, p. 130 ss.; BERETTA, *La “Costituzione economica”: genesi e principi*, ne *Il pol.*, 1988, p. 379; nonché, sia pure se in contesto maggiormente problematicizzato, parrebbe approdare ad un similare ordine di conclusioni anche ITALIA, *Interpretazione sistematica delle “norme” e dei “valori”*, Milano, 1993, p. 65 ss., inscrivendo tale concezione in una più ampia costruzione di principio (*ivi*, p. 28), secondo la quale «...la ragione della norma, la “*ratio legis*”, è costituita proprio dal sistema...», nel senso che «...la ragione, la caratteristica di fondo della legge, è costituita dal sistema in cui la norma è inserita...» da ciò, per tanto, potendosi appunto inferire che «...la ragione della legge è il sistema...».

⁸² LUCIANI, *La produzione economica privata cit.*, p. 133.

⁸³ Conformemente orientate possono valutarsi anche le indicazioni offerte da IRTI, *L’ordine del mercato cit.*, p. 17, il quale, per l’appunto, ravvisa la *costituzione economica* nelle vesti di una delle possibili modalità d’atteggiamento, che appare propria alla «...*stessa identica costituzione dello Stato*, non indebolita nella sua originaria politicità, ma soltanto “applicata” ai rapporti dell’economia. È piuttosto una *determinazione interna all’unità complessiva della costituzione*, che non separa le norme “economiche” da tutte le altre, ma le ricongiunge con esse nel disegno totale...».

È proprio in questo senso che, fra l'altro, riterremmo che potrebbero considerarsi come superate anche quelle più generali obiezioni, già addietro considerate, contrarie all'ammissibilità di una concettuale dissociazione tra la disciplina d'ordine costituzionale dei *rapporti economici* e quella inerente alle altre categorie di diritti, senza che, per ciò stesso, si addivenga ad alcunché sacrificare, relativamente all'indubbia rilevanza dei primi⁸⁴. Orientativamente ed al di là delle eventuali retoriche declamazioni ideali, infatti, nella costanza di uno *Stato di diritto*, essi troveranno una piena tutela ed una concreta garanzia d'esplicazione; d'altronde in quella di uno *Stato sociale*, invece, i medesimi si vedranno loro anteposti dei differenti principî, volti ad attenuarne od a negarne una pratica rilevanza.

Come ogni volta, pur sempre sotto la generale costante di quella maggiore premessa, data dalla mera tendenzialità delle figure giuridiche, opineremo possa concludersi che quanto sin qui divisato fornisca un plausibile criterio euristico, attraverso il quale si possa legittimamente giungere ad inferire la carenza di quell'effettiva autonomia concettuale che risultano manifestare, *ex se*, i varî modelli assumibili sotto le specie di una definizione di *costituzione economica*; ciò per la dirimente ragione che queste figure si vengono ad atteggiare – pur nella loro indiscutibile materiale influenza – nelle vesti di elementi di mero compendio, comunque posti a parte di quella ben più vasta fattispecie istituzionale che, tradizionalmente, si suole appunto comunemente individuare, per il tramite del consueto appellativo di *forma di Stato*⁸⁵.

⁸⁴ Rilevanza che appare vieppiù corroborarsi, anche del fatto che l'intero complesso costituzionale si trovi ad essere intrinsecamente connotato e condizionato, nel suo insieme, proprio dalla specifica dimensione assunta dal modello economico di rispettivo riferimento, oltre che per quanto già addietro s'è ampiamente considerato, parimenti per l'ulteriore ragione che, così come rileva anche DI PLINIO, *Diritto pubblico dell'economia cit.*, p. 123, «...quasi tutti gli istituti che vanno a comporre il mosaico costituzionale formale hanno una valenza economica...».

⁸⁵ E circa la sottesa e già divisata mera tendenzialità che pertiene anche a quest'ultima categoria dogmatica di ripartizione logico - giuridica dei modelli statuali positivi, per esempio, si consideri ora, nei suoi termini più espliciti, anche la già precedentemente solo accennata opinione di JEMOLO, *La crisi dello Stato moderno*, in A.A. V.V., *La crisi del diritto*, Padova, 1953, p. 93 s., secondo cui : «...queste sono "figure", approssimazioni, punti di orientamento...», come tali, inidonei a conferire una precisa «...identità tra Stati che ascriviamo ad un medesimo gruppo, ma solo determinati caratteri e tratti comuni, che tuttavia legittimano l'accostamento tra loro di Stati di un dato gruppo, i quali appaiono e sono sicuramente molto più diversi da Stati che ascriviamo ad un altro gruppo...».

Bibliografia

- AMATO, *La nuova costituzione economica*, in *Per una nuova costituzione economica*, (a cura di della Cananea e Napolitano), Bologna, 1998.
- AVINERI, *La teoria hegeliana dello Stato*, Roma-Bari, 1973.
- AYUSO TORRES, *L'àgora e la piramide. Una "lettura" problematica della costituzione spagnola*, (trad. it.), Torino, 2004.
- BALDASSARRE, *Iniziativa economica privata*, voce dell'*Enc. dir.*, vol. XXI, Milano, 1971.
- BEDESCHI, *Politica e storia in Hegel*, Milano-Bari, 1973.
- BEDESCHI, *Il pensiero politico di Hegel*, Roma-Bari, 1993.
- BERETTA, *La "Costituzione economica": genesi e principi*, ne *Il pol.*, 1988.
- BIFULCO, *Costituzioni pluralistiche e modelli economici*, in *Governi ed economia. La transizione istituzionale nell'XI legislatura*, Padova, 1998.
- BILANCIA P., *Modello economico e quadro costituzionale*, Torino, 1996.
- BISCARETTI di RUFFIA, *Diritto costituzionale*, Napoli, 1989.
- CANTARO, *Costituzione e ordine economico*, Acireale, 1994.
- CASSESE, *La nuova costituzione economica.*, Roma - Bari, 2004.
- CASTELLANO, *Razionalismo e diritti umani*, Torino, 2003.
- CATAUDELLA, *L'uso alternativo del diritto privato e del diritto del lavoro e il pericolo di interpretazioni "involutive"*, ne *L'uso alternativo del diritto*, (a cura di Barcellona), vol. II, Roma-Bari, 1973.
- COCCOPALMERIO, *Scienza dello Stato e filosofia politica in Hegel*, Milano, 1975.
- COCOZZA F., *Riflessioni sulla nozione di "costituzione economica"*, in *Dir. ec.*, 1992.
- DE CARLI, *Lezioni ed argomenti di diritto pubblico dell'economia*, Padova, 1995.
- DE RUGGERO, *Filosofia moderna, V, Hegel*, Bari, 1948.
- DI PLINIO, *Diritto pubblico dell'economia*, Milano, 1998.
- FERRAJOLI, *Magistratura democratica e l'esercizio alternativo nella funzione giudiziaria*, ne *L'uso alternativo del diritto*, (a cura di Barcellona), vol. I, Roma-Bari, 1973.
- FERRARA, *Sulla rappresentanza politica. Note di fine secolo*, in *Riv. dir. cost.*, 1998.
- FORSTHOFF, *Stato di diritto in trasformazione*, (trad. it.), Milano, 1973.
- FRIEDRICH, *Governo costituzionale e democrazia*, Vicenza, s.d.
- GASLINI, *Sulla "struttura" degli enunziati costituzionali*, Milano, 2002.
- GASLINI, *Su taluni dei profili incidenti nel fenomeno di decadenza del diritto*, Milano, 2018.
- GOZZI, *Democrazia e pluralismo da Weimar alla Repubblica Federale Tedesca*, in *Sc. & Pol.*, n. 6, 1992.
- GRASSO, *Osservazioni sullo "Stato sociale" nell'ordinamento italiano*, in *Quad. sc. Soc.*, 1965.

- GRASSO, *Il costituzionalismo oltre lo Stato e la teoria generale del Diritto Pubblico*, in ID., *Scritti in tema di Diritto Costituzionale e su «Europa e Costituzione»*, (a cura di Cordini), Padova, 2005. HEGEL, *Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio*, (trad. it.), Bari, 1963.
- von HAYEK, *Legge, legislazione e legislazione e libertà*, (trad. it.), Milano, 1986.
- von HAYEK, *Studi di filosofia, politica ed economia*, Soveria Mannelli, 1998.
- HEGEL, *Lezioni sulla filosofia della storia*, vol. I, (trad. it.), Firenze, 1981.
- HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, (trad. it.), Bari, 1987.
- IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma - Bari, 1998.
- ITALIA, *Interpretazione sistematica delle "norme" e dei "valori"*, Milano, 1993
- JEMOLO, *La crisi dello Stato moderno*, in A.A. V.V., *La crisi del diritto*, Padova, 1953.
- LEIBHOLZ, *La rappresentazione nella democrazia*, (trad. it.), Milano, 1989.
- LOPEZ de OÑATE, *La certezza del diritto*, Roma, 1950.
- LUCIANI, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Padova, 1983.
- LUCIANI, *La "Costituzione dei diritti" e la "Costituzione dei poteri". Noterelle brevi su un modello interpretativo ricorrente*, in *Scritti in onore di Vezio Crisafulli*, vol. II, Padova, 1985.
- LUCIANI, *Economia nel diritto costituzionale*, voce del *Dig. disc. pubbl.*, vol. V, Torino, 1990.
- MANGIAMELI, *La proprietà privata nella Costituzione*, Milano, 1986.
- MERUSI, *Commento dell'art. 47 della costituzione*, in *Commentario della costituzione*, (a cura di Branca), Bologna - Roma, 1980.
- MICCÚ, *Forme di mercato e innovazione della costituzione economica*, (ed. provv.), Roma, 1996.
- MONGUACHON, *Les débats sur la Constitution économique en Allemagne*, in *Rev. fr. dr. const.*, 2012.
- MOTZO-PIRAS, *Espropriazione e "pubblica utilità"*, in *Giur. cost.*, 1959.
- NIRO, *Profili giuridici della disciplina antitrust*, Padova, 1994.
- PANUNZIO, *Teoria generale dello Stato fascista*, Padova, 1939.
- PEGORARO - BALDIN, *Costituzioni e qualificazioni degli ordinamenti*, in *Dir. soc.*, 1997.
- PERGOLESÌ, *Alcuni lineamenti dei "diritti sociali"*, Milano, 1953.
- PREDIERI, *Pianificazione e Costituzione*, Milano, 1963.
- PUNZO, *La soluzione corporativa*, Napoli, 1984.
- QUADRI G., *Diritto pubblico dell'economia*, Padova, 1980.
- RABAULT, *La consitituon économique de la France*, in *Rev. Fr. Dir. Const.*, 2000.
- RESCIGNO, *Proprietà (diritto privato)*, voce dell'*Enc. dir.*, vol. XXXVII, Milano, 1988.
- RIZZI, *Eticità e Stato in Hegel*, Milano, 1993.

- ROSSANO, *Manuale di diritto pubblico*, Napoli, 2007.
- ROSENZWEIG, *Hegel e lo Stato*, (trad. it.), Bologna, 1976.
- SAJA, *Costituzione economica*, ne *La costituzione economica a quarant' anni dall'approvazione della Carta fondamentale*, Milano, 1990.
- SCHMITT, *Le categorie del 'politico'*, (trad. it.), Bologna, 1972.
- SCHMITT, *Il custode della Costituzione*, (trad. it.), Milano, 1981.
- SCHMITT, *Dottrina della costituzione*, (trad. it.), Milano, 1984.
- SCHMITT, *La condizione storico-spirituale dell'odierno parlamentarismo*, (trad. it.), Torino, 2004.
- SCIACCA, *Del pensiero politico del ventesimo secolo. Crisi o dissoluzione dello Stato-sovrano?* in *Memorie e Rendiconti dell'Accademia di Scienze Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici di Acireale*, Serie V, Vol. I (2001-2002).
- SOLARI, *Il problema del diritto e dello Stato nella filosofia del diritto di Giorgio Guglielmo Federico Hegel*, (ried.), Torino, 2005.
- SPAGNA MUSSO, *Note per una discussione organica sulla utilizzazione politica del diritto*, in *L'uso alternativo del diritto*, in *L'uso alternativo del diritto*, (a cura di Barcellona), vol. I, Roma-Bari, 1973.
- SPAGNUOLO VIGORITA, *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, Napoli, 1959.
- SPIRITO, *Critica della democrazia*, Firenze, 1963.
- SPIRITO, *L'equivoco della Costituzione. Lettera al Presidente della Corte Costituzionale*, ora in *Costituzione criticata*, (a cura di Gentile e Grasso), Napoli, 1999.
- VARRONE, *Uso alternativo del diritto privato e attuazione della Costituzione*, in *L'uso alternativo del diritto*, (a cura di Barcellona), vol. II, Roma-Bari, 1973.
- VOEGELIN, *La nuova scienza politica*, (trad. it.), Milano, 1970.
- WIETHÖLTER, *Gli interessi dello Stato di diritto borghese*, ne *L'uso alternativo del diritto*, (a cura di Barcellona), vol. I, Roma-Bari, 1973.
- WIETHÖLTER, *Replica* ne *L'uso alternativo del diritto*, in *L'uso alternativo del diritto*, (a cura di Barcellona), vol. II, Roma-Bari, 1973.
- WIETHÖLTER, *Le formule magiche della scienza giuridica*, Bari, 1975.